Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2822

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa della senatrice LEDDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2011**

Costituzione del Fondo di intervento temporaneo per la liquidità delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – I ritardati pagamenti della pubblica amministrazione stanno incidendo in termini ulteriormente negativi sulla ripresa del sistema produttivo italiano, colpito da una crisi senza precedenti.

Lo Stato, che sanziona pesantemente ogni forma di ritardo nel versamento di quanto allo stesso dovuto da chi fa impresa, è non solo in indebito ritardo nel retribuire quanto pattuito per servizi prestati, ma altresì colpevole di aggravare le difficoltà economiche in cui versano le piccole e piccolissime imprese.

La restrizione del credito, che iniziata con la crisi non ha ancora avuto inversioni di tendenza, congiuntamente alla insostenibile situazione del ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, stringe in una tenaglia negativa imprese che rischiano di soccombere in modo incolpevole.

La soluzioni proposta dal presente disegno di legge mira a contribuire al superamento della situazione sulla cui gravità vi è unanime riconoscimento.

L'utilizzo di un'apposita società cui conferire i crediti certificati può essere strumento attivabile in tempi rapidissimi ed efficace per dare una risposta adeguata.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di superare la difficoltà causata al sistema produttivo dai ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n 326, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, su iniziativa della Cassa depositi e prestiti società per azioni, di seguito denominata «CDP S.p.A», in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società presso la quale è istituito il Fondo di intervento temporaneo per la liquidità delle imprese (FIT).

2. Il capitale sociale della società di cui al comma 1, cui la CDP S.p.A. concorre utilizzando fondi anche rinvenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 milione di euro. La dotazione del FIT è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012, 2013.

3. La CDP S.p.A concorre alla dotazione del FIT *pro quota* utilizzando fondi provenienti dalla emissione di titoli, dalla assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, comprese cartolarizzazioni di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie da parte dello Stato.

Art. 2.

1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi del-

l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1º ottobre 1997, i creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n .165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono chiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto del ritardo di pagamento e cedere il credito vantato all'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, che ne assume la titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

Art. 3.

1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, agli interventi del FIT, nonché le procedure per la regolazione del rapporto tra la società di cui all'articolo 1, comma 1, e le amministrazioni pubbliche debitrici delle somme di cui all'articolo 2, comma 1.

€ 1,00